836/13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

SEZIONE LAVORO

CAUSA DI LAVORO
SENT N. 836/13
N. 123 R.G. 2013
N. 740/14 CRON.
LETTURA DISP 18.12.2013
OGGETTO. risarcimento danni da malattia professionale che ha determinato la morte

composta dai Magistrati:

| | |
|---|---|
| dott. Roberto Santoro | Presidente |
| dott. Gaetano Campo | Consigliere |
| dott. Linalisa Cavallino | Consigliere rel. |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n. 123/2013 R.G., promossa con ricorso depositato in data 15-2-2013,

da

FAVERO GIUSEPPE, FAVERO STEFANO, rappresentati e difesi dall'avv. Flavio Chiussi, per mandato in calce al ricorso in appello e con domicilio eletto presso l'avv. Andrea Bortoluzzi;

ricorrenti in riassunzione

contro

FINCANTIERI – CANTIERI NAVALI ITALIANI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Spagnolo Vigorita e dall'avv. Valeria Fabbrani, per mandato in calce alla copia notificata del ricorso in riassunzione e con domicilio eletto presso la seconda;

resistente in riassunzione

OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito della sentenza n.2251/2012 della Cassazione; risarcimento danni per malattia professionale che ha determinato la morte.

## CONCLUSIONI

Per i ricorrenti in riassunzione: "ogni contraria istanza ed eccezione reietta, con riserva di ogni ulteriore e diversa deduzione, produzione e conclusione, con sentenza immediatamente esecutiva come per legge e con vittoria di spese dell'intero giudizio, ivi compreso il giudizio di cassazione, oltre cpa e iva, in conformità con i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.2251 in data 16-2-2012 e per quanto occorrer possa in parziale riforma della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Venezia n.314 in data 27-4 11-5-2005, dichiararsi tenuta e, conseguentemente, condannarsi Fincantieri – Cantieri Navali Italiani s.p.a. al risarcimento dei danni sofferti di tutti i danni morali e materiali subiti dai ricorrenti per qualsiasi titolo a causa e per effetto della malattia e della morte del padre ing. Pier Umberto Favero, nella misura da liquidarsi anche in via equitativa secondo le risultanze istruttorie e di giustizia, da maggiorarsi di rivalutazione e interessi legali".

Per la resistente in riassunzione: "si conclude affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n.2251/2012, confermare l'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale a titolo ereditario già liquidato in favore dei ricorrenti nella misura di complessivi Euro 123.000 con la sentenza della Corte di Appello di Venezia 26 settembre 2006 9 gennaio 2007 n.448. Col favore delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio, compreso il giudizio di Cassazione".

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 6-2-2002 avanti il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia Stefano e Giuseppe Favero, quali unici figli ed eredi di Favero Pier Umberto deceduto il 18-12-2000 a causa di mesotelioma pleurico bilaterale, da attribuirsi alla prolungata esposizione alle polveri di amianto nello svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze di Cantieri Navali Breda s.p.a., chiedevano che Fincantieri s.p.a., che aveva incorporato la società datrice di lavoro, fosse dichiarata responsabile del decesso e di

conseguenza fosse condannata a risarcire tutti i danni subiti dallo stesso lavoratore e dai figli.

Disposta con ordinanza in data 17-9-2003 la separazione della domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti iure proprio ed esperita l'istruttoria, il giudice decideva la causa con la sentenza n.514 pronunciata all'udienza del 27-4-2005 e depositata in cancelleria in data 11-5-2005, con la quale accertava la responsabilità di Fincantieri s.p.a. per il decesso del suo dipendente Favero Gian Umberto e la condannava a risarcire ai ricorrenti, quali eredi dello stesso, il danno biologico e morale da lui subito, nella misura liquidata in Euro 230.958,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della domanda giudiziale, con rifusione delle spese di lite, rigettando la domanda di manleva proposta nei confronti della compagnia Assicurazioni Generali s.p.a..

Con ricorso in appello depositato il 17-6-2005 Fincantieri s.p.a. proponeva impugnazione avverso la sentenza e si costituivano gli appellati Favero Giuseppe e Favero Stefano, proponendo appello incidentale al fine di ottenere la riforma della sentenza in ordine all'entità del risarcimento del danno. Con la sentenza n. 448 pronunciata all'udienza del 26-9-2006 e depositata in cancelleria il 9-1-2007 la Corte d'Appello rigettava tutti i motivi di appello riferiti alla responsabilità e, accogliendo il relativo motivo di appello principale e rigettando il motivo di appello incidentale, condannava Fincantieri a risarcire agli appellati la minore somma di Euro 123.000,00, confermando nel resto la sentenza impugnata. La Corte d'Appello dava atto che, diversamente da quanto statuito nella sentenza impugnata, il danno biologico sofferto dal lavoratore fino alla morte doveva essere liquidato facendo riferimento al valore per l'invalidità temporanea totale previsto dalla tabella adottata negli uffici giudiziari del Triveneto, congruamente aumentando l'importo risarcitorio giornaliero in considerazione della specificità del caso; aggiungeva che non era in contestazione che l'inabilità temporanea totale era stata di anni due e mesi tre, dalla diagnosi della malattia alla morte, che l'inabilità di un malato incurabile e terminale non poteva che essere totale, che l'applicazione del quantum previsto dalle tabelle doveva essere personalizzato in considerazione della specificità del caso e della situazione psico-fisica del

Favero, informato della sua situazione clinica e delle prospettive di sopravvivenza, a causa dei plurimi interventi chirurgici subiti, delle conseguenze esistenziali di dolore e di radicale invivibilità, per riapertura delle ferite, necessità di drenaggi e prelievi continui di liquidi, tosse e difficoltà respiratorie; quindi in via equitativa liquidava il danno biologico in Euro 82.000,00, sulla base dell'importo di Euro 100,00 per ogni giorno di malattia, al quale aggiungeva il danno morale determinato nella misura del cinquanta per cento del danno biologico, determinando la somma complessiva in Euro 123.000,00.

Ha proposto ricorso per Cassazione Fincantieri s.p.a., al quale hanno risposto Favero Giuseppe e Favero Stefano con controricorso e ricorso incidentale, a sua volta contrastato con controricorso della ricorrente principale; riuniti i ricorsi, la Cassazione ha deciso all'udienza del 17-11-2011 con la sentenza n.2251 depositata in cancelleria il 16-2-2012, in cui ha rigettato tutti i motivi di ricorso di Fincantieri, ha accolto i motivi primo e secondo del ricorso incidentale, per avere proceduto a una liquidazione del danno in maniera automatica, sulla base della meccanica applicazione delle tabelle di liquidazione del danno biologico, senza tenere conto adeguato della situazione soggettiva del danneggiato; ha rigettato i motivi terzo e quarto del ricorso incidentale e, cassata la sentenza impugnata nei limiti dell'accoglimento, ha rinviato alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione, per procedere a nuovo esame facendo applicazione del principio di diritto: '*in caso di lesione dell'integrità fisica conseguente a malattia occorsa al lavoratore per la violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro ex art.2087 c.c., ove dalla malattia sia derivato l'esito letale e la vittima abbia percepito lucidamente l'approssimarsi della fine attivando un processo di sofferenza psichica, l'entità del danno non patrimoniale (il cui risarcimento è reclamabile dagli eredi) deve essere determinata sulla base non già (e non solo) della durata dell'intervallo tra la manifestazione conclamata della malattia e la morte, ma dell'intensità della sofferenze provata, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e delle altre particolarità del caso concreto*'.

Con ricorso in riassunzione ai sensi dell'art.392 c.p.c. depositato il 15-2-2013 Favero Giuseppe e Favero Stefano hanno chiesto che, in conformità

con i principi di diritto enunciati dalla Cassazione, Fincantieri fosse condannata a risarcire tutti i danni riferiti alla malattia e alla morte del padre.

Si è costituita Fincantieri s.p.a. chiedendo che, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Cassazione, fosse confermato l'ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale a titolo ereditario già liquidato dalla Corte d'Appello.

Disposto rinvio per acquisire il fascicolo di primo grado, che veniva eseguito, all'udienza del 19-12-2013, all'esito della discussione, la causa è stata decisa dando lettura in udienza del sottoriportato dispositivo della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si rileva che non sono conferenti le conclusioni formulate nel ricorso in riassunzione, laddove si chiede che Fincantieri s.p.a. sia condannata anche al risarcimento di tutti i danni morali e materiali subiti dai ricorrenti per effetto della morte del padre, perché l'oggetto del presente giudizio, anche nella presente fase di rinvio, è limitato alla determinazione del danno non patrimoniale subito dal lavoratore dal momento della manifestazione conclamata della malattia alla morte, il cui risarcimento è reclamabile agli eredi. Il dato è pacifico, in quanto già il giudice di primo grado aveva disposto la separazione della causa con la quale i ricorrenti chiedevano il risarcimento dei danni subiti 'iure proprio', rimettendola al Presidente del Tribunale per la nuova assegnazione e del limitato oggetto del giudizio dà atto esplicitamente anche la sentenza della Corte di Cassazione che ha disposto il rinvio.

Posta questa premessa, si rileva che non si pone in concreto la questione della determinazione del punto di invalidità e di conseguenza la verifica dell'ammissibilità dell'istanza volta all'applicazione delle tabelle di Milano, eseguita per la prima volta nel ricorso in riassunzione, in quanto il danno non patrimoniale da liquidare nel presente grado deve essere determinato con criteri di adeguata personalizzazione, ma sulla base del dato che l'invalidità è stata temporanea; infatti, nel periodo della malattia che ha condotto alla morte l'invalidità del soggetto è stata totale, ma non si è potuta verificare una stabilizzazione dei postumi che giustifichi il riferimento a una

quantificazione di invalidità permanente rapportata alla gravità dei postumi e all'età del soggetto. Gli stessi Favero Giuseppe e Stefano nel giudizio di appello avevano proposto l'impugnazione incidentale chiedendo una determinazione del danno di importo superiore a quella eseguita dal giudice di primo grado, ma in ragione del riconoscimento dell'importo di Euro 1.000,00 al giorno e di Euro 2.000,00 per il secondo periodo, e perciò comunque presupponendo che l'invalidità fosse temporanea. Anche nel giudizio di Cassazione, come si legge nella sentenza della Suprema Corte (pag.10), i Favero, con i loro motivi di ricorso, davano atto di condividere la considerazione del giudice di merito che nella fattispecie l'unico danno biologico risarcibile era quello correlato all'inabilità temporanea per il tempo di permanenza in vita e sollecitavano la personalizzazione *in melius* del danno da inabilità temporanea assoluta, mediante correttivi al metodo tabellare, sulla base della qualificazione della lesione subita dall'ing. Favero in termini di danno biologico terminale e sulla base della configurazione terminale anche del danno morale. Nei limiti del contenuto del ricorso che era stato proposto ed è stato accolto perciò deve essere letta anche la pronuncia della Cassazione, secondo la quale l'entità del danno non patrimoniale deve essere determinata *'sulla base non già (e non solo) della durata dell'intervallo tra la manifestazione conclamata della malattia e la morte, ma dell'intensità della sofferenza provata, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e delle altre particolarità del caso concreto'*.

Perciò, escluso che sia pertinente il riferimento alle tabelle per la quantificazione del danno da invalidità permanente, al fine di dare applicazione al principio di diritto che è stato posto si impone di individuare un criterio di personalizzazione del danno da inabilità temporanea assoluta, senza limitarsi a un meccanismo di liquidazione automatica e fornendo la specifica indicazione dell'iter logico e del criterio di valutazione adottato per quantificare il risarcimento dei patimenti sopportati dalla vittima, essendo stata ritenuta dalla Cassazione carente la valutazione compiuta indicando soltanto un aumento generico degli importi adottati per il risarcimento del danno biologico.

L'intensità della sofferenza provata, le condizioni personali e soggettive del lavoratore e le altre particolarità del caso concreto devono essere considerate

in primo luogo così come descritte nella sentenza in parte cassata, in quanto i ricorrenti non hanno mai lamentato una insufficiente ricostruzione dei fatti da parte del giudice d'appello e nel ricorso in riassunzione non deducono neppure elementi ulteriori per valutare il caso concreto, a prescindere dal rilievo che fatti nuovi non potrebbero neanche avere ingresso nel presente giudizio di rinvio.

Pertanto, si deve considerare che il lavoratore era informato della sua situazione clinica e delle prospettive di sopravvivenza, aveva subito plurimi interventi chirurgici e si è trovato a subire le gravi conseguenze esistenziali del dolore, per la riapertura delle ferite, la necessità di drenaggi e prelievi continui di liquidi, tosse e difficoltà respiratorie, in un periodo di due anni e tre mesi dalla diagnosi della malattia alla morte. A fronte di questi dati, non può essere ritenuta congrua la quantificazione del danno che è stata eseguita nella sentenza cassata, come invece propone Fincantieri s.p.a., perché effettivamente la determinazione dell'importo di Euro 100,00 per ogni giorno di invalidità, con l'aumento della metà, oltre a costituire quel generico e meccanico aumento dei valori tabellari censurato dalla Cassazione, integra un importo che non è commisurato alla particolarità del caso concreto e specificamente al dato che la malattia ha condotto alla morte cagionando intense sofferenze. Nel contempo, non può essere accolta la prospettazione dei ricorrenti in riassunzione, che propongono di quantificare il danno con riferimento al precedente confermato da Cass. 7632/2003, perché la peculiarità di quella fattispecie era data dal fatto che la sopravvivenza della vittima era stata soltanto di dieci giorni; perciò la personalizzazione dei criteri tabellari necessariamente imponeva di valorizzare questo dato, indicante che la lesione alla salute era stata così intensa da portare in pochi giorni alla morte. Nella fattispecie non può ritenersi che il decorso della malattia abbia determinato un aggravamento repentino e progressivo delle condizioni del danneggiato di cui si debba tenere conto nella quantificazione del danno; infatti, secondo la stessa prospettazione dei ricorrenti, al momento della diagnosi di mesotelioma le prospettive di sopravvivenza erano state indicate in sei/nove mesi in mancanza di intervento e in due o tre anni con l'esecuzione dell'intervento chirurgico, per cui la scelta dell'ing. Favero di sottoporsi all'intervento

chirurgico gli aveva effettivamente consentito una più lunga sopravvivenza e perciò deve ritenersi che la possibilità di sottoporsi alle cure avesse, almeno un poco, limitato la percezione dell'approssimarsi della morte e la relativa sofferenza psichica.

Posti questi elementi, considerato che la tabella del Tribunale di Venezia, normalmente in uso presso questo ufficio, nell'aggiornamento del 2013 prevede per il pregiudizio di carattere temporaneo l'importo di Euro 80,00 incrementabile fino al 100% per la componente della sofferenza,e perciò un importo sostanzialmente sovrapponibile a quello previsto nelle tabelle del Tribunale di Milano alle quali fanno riferimento i ricorrenti, il valore di riferimento per l'invalidità temporanea deve essere determinato nell'importo giornaliero di Euro 150,00, in quanto l'aumento di poco inferiore al raddoppio risulta congruo al fine di calibrare l'importo all'elevata gravità della malattia, che ha condotto alla morte; tale importo deve essere ulteriormente raddoppiato e perciò determinato nella somma giornaliera di Euro 300,00, al fine di congruamente valorizzare l'elevata intensità della sofferenza per tutta la durata della sopravvivenza, con riguardo sia ai patimenti determinati dalla malattia, sia alla sofferenza psichica riferita alla percezione dell'approssimarsi della fine; quindi, considerata la durata della sopravvivenza pacificamente pari a ottocentoventi giorni, l'importo complessivo riferito al danno non patrimoniale nella componente della lesione all'integrità psicofisica e della sofferenza (danno biologico e danno morale secondo la sentenza cassata) è quantificato in via equitativa in Euro 243.000,00 ai valori attuali. In questo modo non è eseguita meccanica applicazione dei valori tabellari, ma sono utilizzati parametri che tengono conto di tutti gli elementi emersi in causa, al fine della piena personalizzazione.

Gli accessori sull'importo predetto spettano come determinati nella sentenza di primo grado, e perciò spettano rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della domanda giudiziale; ciò perché sul punto la sentenza di appello aveva confermato la sentenza di primo grado e la Cassazione ha rigettato il quarto motivo di ricorso incidentale con il quale Favero Giuseppe e Stefano avevano lamentato l'omissione di pronuncia sul punto. Poiché la quantificazione del danno è eseguita ai valori attuali, al fine del corretto

conteggio degli accessori senza duplicazioni, la somma riconosciuta deve essere devalutata alla data della domanda giudiziale e annualmente rivalutata.

*

In ordine al riparto delle spese di lite, in considerazione della parziale reciproca soccombenza, determinata dall'accoglimento parziale delle domande di Favero Giuseppe e Stefano in tutti i gradi, in relazione alla determinazione del danno in importo inferiore a quello da loro richiesto nei gradi di merito e in relazione al rigetto di due dei loro quattro motivi di ricorso nel giudizio di legittimità, sussistono giustificati motivi -ai sensi dell'art.92 c.p.c. nella formulazione previgente che si applica alla fattispecie- per compensare per la quota di un quarto le spese di lite di tutti i gradi, escluso il presente; per la residua quota di tre quarti, in dispositivo liquidata facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 140/2012 le spese di lite devono essere poste a carico di Fincantieri s.p.a., in applicazione del principio della soccombenza; si specifica che la liquidazione è eseguita in base ai criteri di cui al D.M.140/2012 in quanto i nuovi parametri sono da applicare ogni volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto e si riferisca a compenso di professionista che, a quella data non abbia ancora completato la sua opera professionale (cfr. Cass. s.u. 17406/2012), come è nella fattispecie; ugualmente, in applicazione del principio della soccombenza, deve rimanere a carico di Fincantieri s.p.a. la spesa della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado. Invece, in considerazione della determinazione del danno in questo grado in importo assai inferiore a quello quantificato dai ricorrenti in riassunzione, sussistono giustificati motivi per compensare interamente le spese di lite del presente grado.

P. Q. M.

La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito della sentenza n.2251/2012 della Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:

-condanna Fincantieri s.p.a. a pagare a Favero Giuseppe e Favero Stefano, quali eredi di Favero Gian Umberto, a titolo di risarcimento del danno subito da Favero Gian Umberto, l'importo di Euro 243.000,00, con gli accessori

come determinati nella sentenza di primo grado, sulla somma predetta devalutata alla data della domanda giudiziale e annualmente rivalutata;

-compensa per la quota di un quarto le spese di lite di tutti i gradi, escluso il presente, e condanna Fincantieri s.p.a. alla rifusione a favore di Favero Giuseppe e di Favero Stefano delle spese di lite per la residua quota di tre quarti, quota che liquida per il giudizio di primo grado in Euro 10,00 per spese ed Euro 11.250,00 per compensi, oltre iva e c.p.a. ex lege, per il grado di appello in Euro 10,00 per spese ed Euro 8.055,00 per compensi e per il giudizio di Cassazione in Euro 10,00 per spese ed Euro 9.096,00 per compensi, oltre iva e c.p.a.; compensa interamente le spese di lite del presente grado; ferma la statuizione sulle spese di c.t.u. di cui alla sentenza di primo grado.

Venezia, 19 dicembre 2013

Il Consigliere estensore
dott. Linalisa Cavallino

Il Presidente
dott. Roberto Santoro

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Vanna GOBBO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Venezia, 13 MAR 2014
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

DEPOSITATA MINUTA IL 12. 2. 2014
PUBBLICATA IL 13. 3. 2014

DATO AVVISO TELEMATICO
Oggi 13. 3. 2014

836/13

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**CORTE D'APPELLO DI VENEZIA**

**SEZIONE LAVORO**

N. 123/2013 RUOLO LAVORO

Udienza collegiale del giorno 19-12-2013

La Corte d'Appello di Venezia – Sezione Lavoro- pronuncia la seguente

S E N T E N Z A

nella causa

tra

FAVERO GIUSEPPE, FAVERO STEFANO

Ricorrenti in riassunzione-
Appellati- appellanti in via incidentale

nei confronti di

FINCANTIERI – CANTIERI NAVALI ITALIANI S.P.A.

Resistente in riassunzione
appellante

**G I U D I Z I O D I R I N V I O**

ex art.392 c.p.c.

a seguito della sentenza n. 2251/2012 della Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro, che ha cassato con rinvio la sentenza n. 448/2006 della Corte d'Appello di Venezia Collegio di Lavoro,

**DISPOSITIVO**

La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito della sentenza n.2251/2012 della Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:

-condanna Fincantieri s.p.a. a pagare a Favero Giuseppe e Favero Stefano, quali eredi di Favero Gian Umberto, a titolo di risarcimento del danno subito da Favero Gian Umberto, l'importo di Euro 243.000,00, con gli accessori come determinati nella sentenza di primo grado, sulla somma predetta devalutata alla data della domanda giudiziale e annualmente rivalutata;
-compensa per la quota di un quarto le spese di lite di tutti i gradi, escluso il presente, e condanna Fincantieri s.p.a. alla rifusione a favore di Favero Giuseppe e di Favero Stefano delle spese di lite per la residua quota di tre quarti, quota che liquida per il giudizio di primo grado in Euro 10,00 per spese ed Euro 11.250,00 per compensi, oltre iva e c.p.a. ex lege, per il grado di appello in Euro

10,00 per spese ed Euro 8.055,00 per compensi e per il giudizio di Cassazione in Euro 10,00 per spese ed Euro 9.096,00 per compensi, oltre iva e c.p.a.; compensa interamente le spese di lite del presente grado; ferma la statuizione sulle spese di c.t.u. di cui alla sentenza di primo grado.

Venezia, 19 dicembre 2013

Il Presidente

dott. Roberto Santoro

D[illegible]
T[illegible]ATICO
Oggi 21.12.813